

TI_GERICHTE 52.2024.431 vom 6. November 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-11-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2024.431

FR: TI_GERICHTE 52.2024.431 du 6 novembre 2024

IT: TI_GERICHTE 52.2024.431 del 6 novembre 2024

Regeste

Revoca della licenza di condurre per la durata di tre mesi

Erwägungen

E. 1

cpv. 1 LCStr), rispettare i segnali e le demarcazioni stradali (cfr. art. 27 cpv. 1 LCStr in combinazione con l'art. 36 cpv. 2 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 [OSStr; RS 741.21]) e concedere la precedenza ai veicoli che arrivano da destra (cfr. art. 36 cpv. 2 LCStr), senza ostacolarne la marcia (cfr. art. 14 cpv. 1 ONC; cfr. pure art. 26 cpv. 1 LCStr; cfr. anche DTF 143 IV 500 consid. 1.2.1; cfr. pure STF 1C_251/2023 del 22 giugno 2023 consid. 2.4); che nella fattispecie in esame la condotta di guida dell'insorgente non ha cagionato solo una concreta messa in pericolo della sicurezza altrui (a causa della collisione tra i veicoli), ma addirittura una lesione di una certa rilevanza dell'integrità fisica del motociclista (che, a seguito dell'incidente, è caduto a terra, riportando varie ferite, che hanno reso necessari un intervento chirurgico e un ricovero in ospedale); che l'infrazione commessa deve quindi essere ritenuta senz'altro oggettivamente grave (cfr. pure Cédric Mizel, *Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire*, Berna 2015, pag. 298); che, dal profilo soggettivo, l'insorgente avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alla strada e alla circolazione, ciò che gli avrebbe permesso di accorgersi per tempo dello scooter proveniente da destra; tanto più alla luce della chiara segnaletica verticale e orizzontale presente in loco (cfr. rapporto di polizia del 14 agosto 2023, pag. 2), che pure avrebbe dovuto osservare giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr; che, come correttamente rilevato dal Governo, le intersezioni costituiscono infatti una configurazione stradale notoriamente densa di pericoli, nella quale l'apposita segnaletica vuole proprio suscitare una particolare cautela da parte dei conducenti (cfr. decisione impugnata, consid. 3.4); che, il ricorrente, fermatosi all'incrocio, è per sua stessa ammissione ripartito a passo d'uomo per attraversare via _____, con lo sguardo rivolto a sinistra per l'ultimo accertamento dato che c'è un grosso cartello pubblicitario che ostruisce la visuale (cfr. osservazioni del 15 giugno 2024); che ha così attraversato tutta la corsia di sinistra e buona parte di quella di destra, dove si è poi verificato l'impatto; che, in tali circostanze, il fatto che non si sia accorto della presenza dello scooter durante l'intera manovra, malgrado la buona visuale nella direzione di provenienza del motociclista (cfr. foto agli atti; cfr. peraltro anche le viste reperibili su Google Maps, cfr. al riguardo STF 1C_293/2024 del 12 agosto 2024 consid. 2.2, 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rimandi), dimostra chiaramente che la sua disattenzione non è stata breve e momentanea; che nulla può dedurre dall'invocata presenza del cartellone pubblicitario sulla sinistra, ritenuto che l'eventuale scarsa visibilità in quella direzione non lo esimeva certo dall'assicurarsi che nessun mezzo provenisse dalla direzione opposta; che le condizioni della strada - che a dire dell'insorgente sarebbe stata un cantiere

visto che [era] in rifacimento da mesi - così come la sua consapevolezza che il luogo dei fatti (a lui ben noto) è teatro di frequenti incidenti non lo disculpino, ma avrebbero anzi semmai dovuto indurlo a prestare un'attenzione accresciuta; che non v'è quindi dubbio che per l'accaduto al ricorrente sia imputabile una negligenza grave (cfr. Mizel, op. cit., pag. 368); che la durata del provvedimento corrisponde inoltre al minimo previsto dalla legge (cfr. art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr) per il genere di violazione di cui l'insorgente si è reso protagonista (cfr. art. 16 c cpv. 1 lett. a LCStr), sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in presenza di circostanze particolari (quale ad esempio l'effettiva necessità di disporre di un veicolo a motore), qui peraltro non comprovate, tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; S TF 1C_13/2014 del 21 gennaio 2014 consid. 2.4 con numerosi rinvii); che il ricorso va pertanto respinto, siccome manifestamente infondato (art. 72 LPAm); che, dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo La giudice presidente
La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.